

Sentenza: n. 244 del 25 luglio 2011

Materia: Ambiente - rifiuti

Limiti violati: Articoli 3, 41 e art. 117, secondo comma, lettera s), e art. 120 della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale del Veneto

Oggetto: articolo 33, comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), nonché del combinato disposto dei commi 2 e 3 della medesima disposizione legislativa regionale

Esito: Illegittimità costituzionale di parte dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto 3/2000 e non ammissibile l'altra questione sollevata

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con ordinanza depositata il 3 giugno 2010, dubita, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 33 della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), nonché, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa legge regionale. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2000 prevede che nelle discariche realizzate al fine di smaltire i rifiuti speciali sia riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi da coloro i quali hanno realizzato la discarica stessa. Il Tar del Veneto ritiene che tale disposizione si ponga in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione perché non coerente col principio fondamentale della legislazione statale volto allo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti idonei prossimi al luogo di produzione dei rifiuti. Inoltre si tratterebbe di una disposizione irragionevole, in tal modo violando l'articolo 3 della Costituzione, perché dalla sua applicazione deriverebbe l'incremento della movimentazione sul territorio dei rifiuti speciali non pericolosi, al fine di consentirne lo smaltimento, posto che, nell'ipotesi in cui l'impianto idoneo più vicino avesse già esaurito la quota riservata allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti diversi da quanti hanno realizzato l'impianto in questione, sarebbe necessario conferire i rifiuti ad altro impianto più distante. Il rimettente inoltre ipotizza un contrasto anche con l'articolo 41 della Costituzione poiché essa pregiudicherebbe sia la posizione di quanti, gestendo impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sarebbero penalizzati in tale attività dalla creazione di ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle merci, sia quella di quanti, producendo nello svolgimento di un'attività di carattere imprenditoriale, rifiuti speciali non pericolosi, sarebbero soggetti a vincoli nella

circolazione di questi ultimi tali da creare, a causa delle difficoltà di pianificazione economica, delle inefficienze. Per il Tar del Veneto, anche il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 33 della stessa legge nella parte in cui individua nel 25% della capacità ricettiva la quota riservata ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti terzi rispetto a chi abbia realizzato l'impianto di smaltimento anche ai rifiuti prodotti al di fuori della Regione Veneto violi, oltre ai già citati parametri costituzionali, anche l'art. 120 della Costituzione il quale vieta alle Regioni l'adozione di provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose. La Corte, dopo alcune osservazioni preliminari, ritiene di dover circoscrivere l'oggetto del suo esame alla sola indagine sulla legittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 3 del 2000 esulando la valutazione della costituzionalità del combinato disposto dei commi 2 e 3 della stessa norma legislativa per evidente vizio interpretativo da parte del giudice remittente. La Corte, ricordando le sentenze 62/2008 e 249/2009, conferma ancora una volta che la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. La Corte, citando le proprie sentenze 335/2001 e 10/2009, rileva che il legislatore veneto, fissando dei limiti, riferiti al soggetto produttore dei rifiuti speciali non pericolosi, alla possibilità di smaltimento di questi ultimi nelle discariche ubicate nella Regione ha individuato un autonomo principio estraneo alla legislazione statale in materia ambientale la quale esclude, anzi, la sussistenza del principio dell'autosufficienza locale con riferimento ai rifiuti speciali anche non pericolosi. Tale principio, per un verso, non è espressione di alcuna competenza regionale, non emergendo elementi specifici ed obiettivi in base ai quali ancorare l'intervento legislativo né alla materia del governo del territorio né a quella della tutela della salute. Si rileva anzi, che l'istituzione di siffatti limiti soggettivi, col restringere considerevolmente la generale fruibilità delle discariche, viola il principio sancito dall'art. 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 in base al quale, tenuto conto del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, si deve tendere "*al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi*". La Corte ricorda inoltre che la specie rifiuto non è estranea al più ampio genere di bene commercialmente rilevante, essendo di comune esperienza il fatto che anche le operazioni di smaltimento dei rifiuti per conto terzi sono suscettibili di formare oggetto dello svolgimento di attività imprenditoriale. Del resto, già nella sentenza 335/2001 si è affermato che "*anche alla luce della normativa comunitaria il rifiuto è pur sempre considerato un prodotto*". In base a tale prospettiva deve affermarsi il contrasto della disposizione censurata anche con l'art. 41 della Costituzione. Infatti, attraverso la fissazione, operata dalla disposizione censurata, di un limite, rapportato alla complessiva capacità dell'impianto, alla possibilità di ricevere rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore della discarica si determina, in assenza di ragioni di utilità sociale ovvero senza che ciò valga a prevenire danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità dell'uomo, un ingiustificato vincolo, a carico del gestore medesimo, alla sua libera facoltà di svolgere un'iniziativa

economica. Tutto ciò premesso la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente alle parole "*non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva*" e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo art. 33 della legge della Regione Veneto 3/2000, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione.